

sità e di questi enti è acceso, io dico che non possiamo noi cancellarlo con un tratto di penna a proposito di un'altra legge.

L'onorevole ministro delle finanze conchiudeva il suo dire, proponendo che la questione delle Università di Sicilia restasse impregiudicata. Ma come può restare impregiudicata da una dichiarazione che non è conforme alle premesse per le quali si vuole distruggere interamente un diritto conferito alle Università di Sicilia dalle disposizioni di una legge dittatoriale?

Io stimo che, così operando, si pregiudicherebbe la questione.

E siccome io sono d'avviso che debba questa essere riservata, come il ministro delle finanze desiderava, così mi permetterei di pregarlo di accettare una aggiunta all'articolo che suonerebbe così:

“ I diritti delle Università del regno contro al tesoro, dipendenti dalle disposizioni legislative non revocate, restano impregiudicati. „

Così, se è vero che ci furono delle leggi che revocarono codesti diritti, la questione è bell'e risolta nel senso voluto dall'onorevole ministro; che se invece tali disposizioni non vennero, o per ragione cronologica, anche se vennero, non poterono turbare il diritto acquisito, in questo caso chi deve avere farà valere le sue ragioni; e sarà allora il caso di discutere. In questo senso, ripeto (se l'onorevole ministro non potrà convincermi con altre ragioni), io mi permetterò di presentare alla Camera un emendamento.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole ministro, ci sono ancora molti che devono parlare. Lasciamo che parlino; altrimenti Ella dovrà fare tanti discorsi, mentre con un discorso solo potrà rispondere alle varie obiezioni.

Magliani, ministro delle finanze. Come crede.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. L'onorevole ministro delle finanze desidera domande specifiche riguardo all'applicazione delle tasse ai beni e redditi delle Università, ed io vengo appunto con una domanda determinatissima, la quale come interrogazione, se non come proposta, ha la sua sede, benchè a prima giunta non sembri, nell'articolo 2.º

Ringrazio l'onorevole ministro di ciò che ha detto circa l'applicazione della tassa di ricchezza mobile e della tassa di manomorta, e ne prendo atto; ma *quid juris* della tassa sui fabbricati? Io ho desiderato informarmi, se e come la tassa sui

fabbricati si paghi; e poichè attualmente abbiamo in Italia un solo Istituto autonomo, che è l'Istituto di Firenze, ho naturalmente pensato a quello, e ho domandato per telegrafo se si pagasse la tassa, e la risposta pervenutami poco fa è questa: *Pel 1883 l'Istituto pagò per tassa fabbricati lire 5466,58.* Ivi la tassa sui fabbricati si paga per la scuola di piazza San Marco, per le cliniche di Santa Maria Nuova, per il museo di storia naturale di via Romana; edifizii destinati direttamente alla istruzione, non a reddito o godimento di carattere patrimoniale.

Deve veramente applicarsi secondo la vigente legislazione la tassa sui fabbricati edifizii aventi diretta destinazione a pubblico servizio? A senso mio, no. Io credo che, pretendendo ciò, non si dia alla legge la vera interpretazione quale esige il suo spirito, quale anche risulta da una recente sentenza della Corte di cassazione di Roma. La tassa sui fabbricati si deve soltanto laddove si abbia reddito o godimento patrimoniale.

Questo il criterio giuridico per risolvere la questione.

Per questa ragione anche la Corte di cassazione di Roma non ostante che la legge letteralmente dicesse: *soggetto a tassa sui fabbricati il provento dei ponti a pedaggio*, dichiarò che tutte le volte che si tratti di ponti che facciano parte di strada pubblica, non si ha nè può aversi rendita patrimoniale e la tassa non va applicata. Per la legge del 1865 che istituisce cotesto tributo, infatti la tassa è applicabile sui redditi reali o presunti. Ora, quando si tratti di scuole, d'orti botanici, di musei, non si ha affitto, quindi non si ha reddito reale; e non si ha nè può aversi presunzione di reddito, perchè non sono cotesti beni affittabili. E d'altra parte contro la legge non è mai ammissibile presunzione, e la legge appunto vieta che dei beni destinati a servizio pubblico si faccia uso patrimoniale.

Per queste ragioni, io diceva, non credo applicabile la tassa sui fabbricati. D'altra parte ancora, se applicabile fosse, il ministro delle finanze, previdente com'è, quando ci parlava testè degli effetti finanziari di questa legge, fra i vantaggi dello Stato, avrebbe enunciato certamente anche quel che lo Stato sarebbe venuto a raccogliere per la tassa sui fabbricati, applicata indistintamente a tutti gl'immobili che lo Stato cede alle Università. Ad ogni modo, e checchessia di tutto ciò, poichè l'applicazione di questa tassa scemerebbe e scemerebbero di assai le dotazioni delle Università, credo sia opportuno chiarire bene la cosa. Io perciò richiamo fin d'ora e in questa sede